

Decreto 23 ottobre 1809. Istituzione di speciali Commissari per la divisione dei demani.

Giochino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc.; Bramando di accelerare la divisione dei beni comunali in adempimento della legge del 1 di settembre 1806; E volendo nel tempo stesso assicurare le regolarità di una operazione, che dee felicemente influire sulla prosperità del Regno e specialmente sulla sorte della più numerosa classe dei nostri sudditi; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Consigliere di Stato Giampaolo, i Relatori Giuseppe de Thomasis, Giuseppe Poerio, Girolamo Dumas, ed il Direttore delle contribuzioni dirette Biagio Zurlo sono nominati Commissari per la divisione dei beni comunali nelle diverse provincie del nostro Regno.

Art. 2. — I Commissari si riuniranno in Napoli il dì 20 di novembre, per conferire insieme, e preparare il piano generale delle loro operazioni, il quale sarà a Noi sottoposto dal nostro Ministro dell'Interno.

Art. 3. — Tostochè le disposizioni proposte avranno riportato la nostra approvazione, ciascuno dei Commissari si recherà nelle provincie che gli verranno indicate, ad oggetto di presiedere alle operazioni ordinate (ponendosi d'accordo coll'Intendente), colla facoltà di risolvere tutte le difficoltà che potessero arrestarne o differirne il corso.

Art. 4. — Il primo dovere dei Commissari sarà quello di impiegare le loro cure per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese che potessero sorgere sull'oggetto delle divisioni. Allorché non avran potuto riuscirvi nei dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno sulle quistioni, dopo aver inteso in iscritto il parere di due funzionari della provincia, nella quale l'operazione avrà luogo, ed ordineranno che le divisioni si eseguano in conformità delle decisioni che avran profferite. Le loro decisioni indicheranno il nome e il parere dei due funzionari consultati, e saranno motivate.

Art. 5. — Le determinazioni dei Commissari saranno eseguite, non ostante qualunque opposizione. Coloro che avessero diritto di querelarsene, potranno intentar l'azione presso il Consiglio di Stato: ma non potranno ciò fare, se non che dopo terminata l'operazione. Essi non saranno ammessi a domandare alcun cambiamento nella citata operazione, ma potranno ripetere una indennità pecuniaria contro coloro che avessero mai ottenuto ciò che ad essi apparteneva

Art. 6. — Le indennità che potranno essere concesse in virtù dell'articolo precedente non saranno pagabili che nello spazio di dieci anni, e colla decima parte in ciascun anno. Le spese di procedura saranno sempre compensate; e colui contro del quale l'indennità sarà stata pronunziata godrà la scelta di pagarle nel termine fissato, o di rilasciare al suo avversario l'oggetto che avrà dato luogo al richiamo. In questo ultimo caso sarà tenuto di fare la sua dichiarazione con atto formale alla parte interessata tra lo spazio di tre mesi; elassi i quali cesserà il beneficio enunciato della scelta, e sarà irrevocabilmente obbligato al pagamento della indennità.

Art. 7. — I nostri Ministri, per la parte che ciascuno d'essi concerne, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.